



Friuli Venezia Giulia

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

Veicoli con alimentazione gpl o gas metano:

Sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Esenzioni per altre categorie di veicoli:

Ad eccezioni dei veicoli elettrici (di cui sopra), in FVG, le agevolazioni relative al bollo auto 2019 sono le stesse in vigore a livello nazionale. La Regione infatti non ha disposto specifiche esenzioni per il bollo auto, pertanto non si paga nei casi disciplinati dalla legge nazionale:

- Auto adibite al trasporto di disabili;
- Veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità (sordomuti, portatori di handicap psichici, coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o hanno delle capacità motorie ridotte) ma solo se di cilindrata inferiore ai 2.0 cc (per i veicoli a benzina) o 2.8 cc (per quelli a gasolio);
- Auto storiche, con età maggiore o uguale ai 30 anni.

Si ricorda infine che in Friuli Venezia Giulia la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate e non dalla Regione.

Veicoli consegnati per la rivendita:

Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in 'sospensione' dal rivenditore-concessionario. A tal fine, le imprese interessate spediscono alla Regione FVG nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre. L'Agenzia delle entrate gestisce le tasse automobilistiche delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre, l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati. Per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo, deve essere corrisposto un diritto fisso. Per le società con sede nelle Regioni gestite dall'Agenzia delle entrate, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 73199002 ed è pari a 1,55 euro per veicolo. La comunicazione deve essere effettuata tramite supporto informatico e deve avvenire nei mesi di maggio, settembre e gennaio (rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre). L'attestazione del pagamento deve essere allegata all'elenco comunicato.

Per la compilazione degli elenchi occorre utilizzare il software "rivendi". Per la creazione del file sono anche disponibili le specifiche tecniche approvate con **decreto del 29 aprile 1999**.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022). Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze). L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Per maggiori informazioni:

<http://friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/?id=6982>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/istanze/sospensione+del+bollo+auto+per+rivendita /scheda+info+sospensione+bollo?page=istanzeimp>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Tariffario31mar21_Friuli_e_Sard egna_1_v.3.pptx_1_.pdf

Covid-19

Secondo quanto risulta ufficiale dal sito dell'ACI in materia di tassa automobilistica (bollo auto), non si è avanziati al rinvio dei termini di pagamento della tassa in scadenza nei mesi del 2021. Pertanto, allo stato attuale, il relativo pagamento deve essere effettuato nei termini ordinari, in base alla classe delle autovetture/autoveicoli e i corrispettivi Kw.

Per ulteriori informazioni:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Tariffario31mar21_Friuli_e_Sardogna_1_v.3.pptx_1.pdf

Bando Veicoli M

Contributi destinati alla rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio (Euro 0-1-2-3-4) ed al conseguente acquisto di veicoli ecologici

A seguito dell'entrata in vigore della **Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021)**, il veicolo acquistato dovrà essere immatricolato entro il 1 gennaio 2021 ed il veicolo vecchio rottamato entro il 31 gennaio 2021, rimanendo invece immutato il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di contributo dalla data di ordinazione/acquisto del veicolo.

Queste le specifiche:

La regione concede un contributo per la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di un veicolo di categoria M1 adibito ad uso privato, delle seguenti tipologie:

- Nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione;
- A km 0 (immatricolato da meno di due anni);
- Usato (immatricolato da meno di due anni).

Con alimentazione:

- Bifuel (benzina e metano) di cilindrata non superiore a 4.000 cc che rientri nella categoria Euro 6;
- Ibrido (di cilindrata non superiore a 4.000 cc e che rientri nella categoria Euro 6);
- Elettrica;

Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere ordinato/acquistato a partire dal giorno 17 settembre 2019.

La domanda ai fini della concessione del contributo andrà presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza a partire dal 17 settembre 2019 e in ogni caso entro sei mesi dalla data di acquisto.

Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l'acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento e di seguito indicati è così stabilito:

Veicoli nuovi e Km 0:

- a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli bifuel (alimentati a benzina e metano);
- b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;
- c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.

Veicoli usati:

- d) 1.500,00 euro per l'acquisto di veicoli bifuel (alimentati a benzina e metano);
- e) 2.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;
- f) 2.500,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.

Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria "M1" (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), a benzina o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4, ed intestato al soggetto richiedente o ad un familiare convivente in qualità di proprietario o comproprietario.

I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

ATTENZIONE: Il bando risulta, al momento, chiuso a causa delle numerose richieste inoltrate agli uffici della Regione. Al momento, quindi, non vi sono fondi disponibili per gli incentivi all'acquisto di nuovi veicoli.

Per maggiori informazioni:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA220/articolo.html#id1>

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/>